Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 31 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100		All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50			» semestrale » 100
	» trimestrale » 25			» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 734.

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 26 febbraio 1942, n. 175, concernente agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di integrare ed estendere le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1942, n. 175;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite, nelle successioni:

1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata ed all'Aeronautica, morti in guerra dall'11 giugno 1940;

2) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità dall'11 giugno 1940, o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.

Art. 2.

L'imposta di successione e l'imposta sul valore netto globale delle successioni per le eredità, quote di eredità e legati devoluti a favore dei germani e loro discendenti in primo grado dei caduti in guerra ed assimilati di cui all'articolo precedente, quando l'autore della successione non lascia discendenti in linea retta, si applicano nella misura e giusta le norme seguenti:

a) fino a L. 300.000: esenti;

b) per la parte eccedente L. 300.000: le imposte attuali ridotte a metà.

Le imposte di cui alla lettera *b*) sono liquidate con applicazione delle aliquote degli scaglioni corrispondenti al valore eccedente le L. 300.000 esenti.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano anche alle successioni:

1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata ed all'Aeronautica morti nella guerra d'Africa nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono a operazioni militari in Spagna, morti dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939;

2) dei militari e delle altre persone indicati al precedente numero 1, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra d'Africa o di operazioni militari in Spagna, nei periodi rispettivamente sopra indicati, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di atti di ostilità nella guerra d'Africa nel periodo sopraindicato dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui al ferita fu riportata.

Art. 4.

Sono equiparati ai morti in guerra ed a causa della guerra i militari e le altre persone indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 60 del Codice civile, dei quali sia stata dichiarata, a norma dell'art. 62 del Codice stesso, o la morte presunta o l'assenza in dipendenza delle operazioni belliche avvenute nei periodi di tempo indicati negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

Sono esenti dall'imposta ipotecaria di trascrizione le successioni di cui all'art. 1 e alla lettera *a*) dell'art. 2.

Per le successioni di cui all'art. 2, d'importo superiore a L. 300.000, l'imposta ipotecaria di trascrizione è dovuta nella misura fissa di L. 20.

I diritti catastali di voltura sono in ogni caso dovuti nella misura fissa di L. 20.

Art. 6.

Nelle successioni previste dagli articoli 1 e 2 devolute per legge le rinunzie a titolo gratuito di eredità o quote di eredità fatte dai discendenti dell'autore delle successioni a favore del coniuge superstite o da questo a favore di quelli, nonchè le rinunzie fatte dai germani o loro discendenti in primo grado a favore dei genitori dell'autore della successione sono soggette alla sola imposta fissa di registro e di trascrizione.

Lo stesso trattamento compete alle rinunzie fatte dai germani o loro discendenti ovvero dagli ascendenti a favore del coniuge superstite dell'autore della successione, purchè il valore definitivamente accertato dell'eredità o quota di eredità rinunziata non superi le L. 300.000. Quando il detto valore definitivamente accertato superi le L. 300.000, sono dovute sull'eccedenza le normali imposte di registro con applicazione delle aliquote degli scaglioni corrispondenti al valore eccedente le L. 300.000 esenti. L'imposta ipotecaria di trascrizione è applicata sull'intero valore degli immobili oggetto della rinunzia.

Nei casi e nei limiti di cui sopra la devoluzione ereditaria s'intende direttamente effettuata fra l'autore della successione e coloro che beneficiano della rinunzia.

Art. 7.

Per le successioni di cui all'art. 2 la denunzia è sempre obbligatoria; per quelle di cui all'art. 1 la denunzia è obbligatoria solo per i beni immobili e i diritti capaci di ipoteca ai fini della trascrizione e della voltura catastale.

In ogni caso la denunzia deve essere corredata da un certificato della competente autorità militare o civile attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2 e 3 degli articoli 1 e 3.

Art. 8.

Le imposte di successione e l'imposta di trascrizione già pagate e che, in virtù del presente decreto non sono dovute, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

La legge 26 febbraio 1942, n. 175, portante agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra, è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — BARTOLINI — AZZARITI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 agosto 1943, n. 735.

Aumento della tassa di duplicazione dei libretti di risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1940, n. 750, e la tabella n. 1 allegata ad esso decreto;

Visto il regolamento generale dei servizi postali, parte 2ª, servizi a danaro, approvato con R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Comitato centrale dei buoni postali fruttiferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di duplicazione dei libretti di risparmio, di cui al n. 50 della tabella n. 1 annessa al R. decreto 23 maggio 1940, n. 750, è elevata da L. 3 a L. 5 e la tassa di duplicazione dei buoni postali fruttiferi, di cui al n. 52 della suddetta tabella, è raddoppiata ossia elevata nella seguente misura:

per ciascun buono dei tagli da L. 100 e 500 da L. 1 a L. 2;

per ciascun buono del taglio da L. 1000 da L. 3 a L. 6;

per ciascun buono degli altri tagli da L. 5 a L. 10; con un massimo per ogni richiesta da L. 50 a L. 100.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — AMOROSO — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 25. — MANCINI

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 24 agosto 1943.

Atti giuridici dei civili internati nella zona delle operazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni relative agli atti dello stato civile, ai testamenti e ad altri atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni si applicano, in quanto applicabili, per i civili internati in campi di concentramento dislocati nella zona delle operazioni.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 24 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1943.

Contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare, entro il 30 settembre 1943, dalla destinazione a carburante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Sentito il Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il

R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare per il mese di settembre 1943, dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di settembre 1943 è liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore ad ettanidri 11.500 da destinarsi ad usi industriali vari.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche del predetto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 25 agosto 1943

Il Ministro per le finanze
BARTOLINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
BRIZI

(2775)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1943.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 13 luglio 1943 al 13 ottobre 1943, sono sospesi nel comune di Torino a tutto il giorno 13 ottobre predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 12 luglio 1943 ed il 13 ottobre 1943 e pagabili da debitori residenti nel comune di Torino, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 13 ottobre 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1943

Il Ministro: AZZARITI

(2777)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che il Ministro per la guerra, con nota in data 26 agosto 1943, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1943, n. 627, concernente l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

(2770)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 86, ed in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con fonogramma n. 15114 del 2 c. m., il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 27 agosto 1943 alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1943, n. 542, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

(2776)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare di Milano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, su la difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca popolare di Milano alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge, data la difficoltà di funzionamento dell'ordinaria amministrazione;

Dispone:

Il dott. rag. Ernesto Ambrosio, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare di Milano, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1943.

V. AZZOLINI

(2774)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione, con sede nel comune di Chianche (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i proprii provvedimenti in data 19 maggio 1937 e 16 marzo 1940, con i quali i signori rag. Renato Criscuoli, avv. Tommaso Santaniello e cav. uff. Carmine Laudonia sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti signori Criscuoli, Santaniello e Laudonia;

Dispone:

I signori prof. Pasquale Bellone fu Vincenzo, cav. avv. Leopoldo Cirelli fu Federico e prof. dott. Giuseppe Iannella sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, in liquidazione, avente sede nel comune di Chianche (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, in sostituzione degli attuali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1943

V. AZZOLINI

(2733)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6354 — Data: 31 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Palma Giuseppe fu Cosimo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6697 — Data: 29 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Conti Giuseppe fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3645 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: De Nicola Anna Dorinda fu Achille — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Bergonzi Angelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23391 — Data: 9 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Tranchini Ugo di Rosario — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8387 — Data: 7 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Turra Domenico fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 4 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Rossi Francesco fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 20 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Emilia — Intestazione: Montruccoli Ugo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5 %, al portatore: 4 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2760 — Data: 17 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: De Sandro Giuseppe di Iseo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1549 — Data: 1º maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi: 1 — Rendita: L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 12 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Fantozzi Orazio fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 4 — Capitale: L. 9800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 1º aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pugliese Arnaldo fu Gianfrancesco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore: 3 — Rendita: L. 80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data: 23 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Laterza Laura fu Vito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 1 — Capitale: L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Cavalieri Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 1 — Capitale: L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 mod. *A* — Data: 12 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Favoino Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi: 1 — Capitale: L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 agosto 1943.

Il direttore generale: POTENZA

(2751)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 30 agosto 1943 - N. 152

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,45
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	72,20
Redimib. 3,50 % (1934)	65,50
Id. 5 % (1936)	74,90
Id. 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	94,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	96,70
Id. 5 % (1944)	93,60
Id. 5 % (1949)	74,275
Id. 5 % (15-2-50)	74,35
Id. 5 % (15-9-50)	74,45
Id. 5 % (15-4-51)	74,325

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 24 agosto 1943, il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Matera è stato sciolto ed il dottor Augusto Massetti è stato nominato commissario dell'Ente.

(2763)

Comunicato relativo ai prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su la base delle proposte avanzate dall'Ispettorato servizio legnami della Milizia nazionale forestale, in conseguenza delle modificate condizioni tecnicho-economiche della produzione e della distribuzione dei combustibili vegetali, ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale:

1. — I prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale risultano dalla tabella allegata: essi decorreranno dal 23 agosto 1943.

2. — I prezzi della legna da ardere si intendono per merce costituita da essenze miste e con stagionatura inferiore ai quattro mesi: per merce composta di sola essenza forte è ammessa una maggiorazione di L. 2 al quintale per merce con oltre quattro mesi di stagionatura — fermi restando i prezzi dal grossista al dettagliante e dal dettagliante al consumatore — è concessa al produttore una maggiorazione di L. 2 al quintale.

3. — I prezzi del carbone vegetale s'intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %; per umidità superiore al 12 %, il prezzo sarà corrispondentemente ribassato.

4. — I prezzi da grossista a dettagliante s'intendono per merce resa magazzino grossista, ovvero, qualora lo scalo ferroviario trovasi entro il perimetro dell'abitato, per merce posta allo scalo medesimo e caricata su mezzi di trasporto del dettagliante.

5. — Per le forniture alla FF. AA. è consentita al produttore una maggiorazione di prezzo in relazione alle particolari condizioni disposte nei contratti (collaudi, pagamenti differiti, ecc.); qualora le forniture alle FF. AA. vengano eseguite dal grossista, i prezzi da praticare per merce posta vagone partenza saranno quelli da grossista a dettagliante, senza aumenti o decurtazioni per le anzidette condizioni particolari di fornitura.

6. — Alle Sezioni provinciali dell'alimentazione viene riservata la determinazione:

a) della maggiorazione da apportare al prezzo base per la riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni), maggiorazione che dovrà considerarsi *massima;*

b) della maggiorazione per il carbone da gassogeno: detta maggiorazione non dovrà superare il 50 % del prezzo del carbone comune;

c) della maggiorazione per il trasporto della legna e del carbone a domicilio del consumatore;

d) dei prezzi per i Comuni della provincia diversi dal capoluogo.

A tal uopo i Comuni dovranno essere raggruppati in tre categorie:

Comuni aventi condizioni di approvvigionamento simili a quelli del capoluogo;

Comuni posti nella zona di produzione;

Comuni fuori delle zone di produzione e con trasporti più gravosi di quelli del capoluogo.

Nel primo caso, i prezzi saranno quelli fissati per il capoluogo.

Nel caso secondo, il prezzo al magazzino grossista sarà, di regola, minore di quello fissato per il capoluogo almeno delle spese di trasporto fino al capoluogo stesso, nonchè della eventuale differenza tra le spese di facchinaggio e trasporto entro l'abitato che si incontrano, rispettivamente, nel capoluogo o nel centro minore, ove di solito sono inferiori. Di conseguenza, anche il prezzo al magazzino del dettagliante deve essere diminuito nella stessa proporzione, oltre, eventualmente, ad altra decurtazione per le minori spese che possono incontrarsi in confronto del capoluogo per incarico della merce dal magazzino del grossista e trasporto a quello del dettagliante.

Nel terzo caso il prezzo al grossista sarà maggiorato, rispetto a quello del capoluogo, delle effettive spese di trasporto, diminuito, eventualmente, di quelle minori spese per facchinaggio e trasporto della merce nell'interno dell'abitato fino al magazzino del grossista stesso; di conseguenza, il prezzo al dettagliante sarà aumentato, rispetto a quello del capoluogo, della differenza anzi determinata ed eventualmente diminuito di quelle spese minori per facchinaggio e trasporto della merce nell'interno dell'abitato dal magazzino del grossista a quello del dettagliante.

7. — Restano sottoposti alla presente disciplina per quanto concerne il prezzo, i contratti in corso, in quanto la merce non sia stata ancora spedita o consegnata.

PREZZI DELLA LEGNA DA ARDERE, PEZZATURA COMMERCIALE, E DEL CARBONE VEGETALE PER USO DOMESTICO.

(In lire al quintale)

PROVINCIE	Prezzi della legna da ardere			Prezzi del carbone vegetale		
	Dal produttore al grossista (merce vagone partenza)	Dal grossista al dettagliante (magazzino grossista)	Dal dettagliante al consumatore (magazzino dettagliante)	Dal produttore al grossista (merce vagone partenza)	Dal grossista al dettagliante (magazzino grossista)	Dal dettagliante al consumatore (magazzino dettagliante)
Alessandria	41 —	56 —	66 —	130 —	144 —	160 —
Agrigento	41 —	52 —	62 —	150 —	180 —	200 —
Ancona	36 —	51 —	60 —	120 —	142 —	165 —
Aosta	37 —	49 —	56 —	125 —	139 —	155 —
Apuania	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Arezzo	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	150 —
Ascoli Piceno	32 —	44 —	51 —	115 —	130 —	145 —
Asti	37 —	52 —	59 —	125 —	139 —	155 —
Avellino	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Bari	32 —	47 —	57 —	120 —	140 —	160 —
Belluno	37 —	47 —	54 —	125 —	139 —	155 —
Benevento	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Bergamo	37 —	47 —	54 —	125 —	139 —	155 —
Bologna	35 —	50 —	60 —	125 —	140 —	160 —
Bolzano	37 —	47 —	54 —	125 —	139 —	155 —
Brescia	37 —	49 —	58 —	125 —	142 —	160 —
Brindisi	32 —	44 —	51 —	115 —	130 —	150 —
Caltanissetta	41 —	49 —	59 —	150 —	180 —	200 —
Cagliari	30 —	40 —	50 —	110 —	125 —	145 —
Catania	41 —	54 —	64 —	150 —	180 —	200 —
Campobasso	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Catanzaro	30 —	38 —	45 —	110 —	125 —	140 —
Como	37 —	49 —	56 —	125 —	142 —	160 —
Cosenza	30 —	38 —	45 —	110 —	125 —	140 —
Cuneo	37 —	47 —	55 —	125 —	139 —	155 —
Chieti	32 —	47 —	54 —	115 —	135 —	150 —
Cremona	41 —	56 —	63 —	125 —	142 —	160 —
Enna	41 —	53 —	63 —	150 —	180 —	200 —
Firenze	32 —	42 —	60 —	115 —	135 —	155 —
Fiume	37 —	47 —	55 —	125 —	140 —	160 —
Foggia	32 —	40 —	48 —	115 —	130 —	145 —
Forlì	38 —	53 —	61 —	125 —	147 —	165 —
Ferrara	38 —	53 —	61 —	125 —	147 —	165 —
Frosinone	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Genova	37 —	47 —	57 —	130 —	155 —	175 —
Gorizia	37 —	47 —	55 —	125 —	140 —	160 —
Grosseto	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Imperia	37 —	47 —	55 —	125 —	140 —	155 —
La Spezia	37 —	47 —	55 —	125 —	140 —	160 —
L'Aquila	32 —	42 —	49 —	115 —	130 —	145 —
Lecce	32 —	42 —	50 —	115 —	130 —	145 —
Lucca	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Littoria	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Livorno	32 —	42 —	50 —	120 —	140 —	175 —
Macerata	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Mantova	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Matera	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Messina	41 —	55 —	65 —	150 —	180 —	200 —
Milano	41 —	56 —	66 —	130 —	155 —	175 —
Modena	35 —	45 —	53 —	120 —	135 —	155 —
Napoli	35 —	48 —	58 —	120 —	145 —	175 —
Nuoro	30 —	38 —	45 —	110 —	125 —	145 —
Novara	37 —	47 —	55 —	125 —	139 —	155 —
Padova	41 —	56 —	66 —	130 —	147 —	165 —
Palermo	41 —	55 —	65 —	150 —	180 —	200 —
Parma	35 —	43 —	51 —	120 —	135 —	155 —
Pavia	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Perugia	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Pescara	32 —	42 —	49 —	115 —	130 —	145 —
Pesaro	32 —	42 —	49 —	115 —	130 —	145 —
Piacenza	37 —	47 —	55 —	120 —	135 —	155 —
Pisa	32 —	40 —	48 —	115 —	130 —	150 —
Pistoia	32 —	40 —	48 —	115 —	130 —	150 —
Pola	37 —	52 —	60 —	125 —	145 —	105 —
Potenza	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Ragusa	41 —	50 —	60 —	150 —	180 —	200 —
Ravenna	38 —	53 —	61 —	120 —	142 —	160 —
Reggio Calabria	30 —	40 —	47 —	110 —	125 —	145 —
Reggio Emilia	35 —	45 —	53 —	120 —	135 —	155 —
Rieti	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Roma	32 —	47 —	57 —	120 —	140 —	165 —
Rovigo	41 —	56 —	64 —	130 —	150 —	165 —
Salerno	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	150 —
Sassari	30 —	40 —	48 —	110 —	125 —	145 —
Savona	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Siena	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Siracusa	41 —	53 —	63 —	150 —	180 —	200 —
Sondrio	37 —	47 —	56 —	125 —	140 —	160 —
Taranto	32 —	42 —	50 —	115 —	135 —	155 —
Teramo	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —
Terni	32 —	42 —	50 —	115 —	130 —	145 —
Torino	41 —	56 —	66 —	125 —	140 —	165 —
Trapani	41 —	52 —	62 —	150 —	180 —	200 —
Trento	37 —	47 —	55 —	125 —	140 —	160 —
Treviso	41 —	56 —	64 —	125 —	145 —	160 —
Trieste	41 —	56 —	66 —	130 —	155 —	175 —
Udine	37 —	47 —	55 —	125 —	140 —	155 —
Varese	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Venezia	41 —	56 —	66 —	130 —	155 —	175 —
Verona	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Vercelli	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Vicenza	37 —	47 —	55 —	125 —	142 —	160 —
Viterbo	32 —	40 —	47 —	115 —	130 —	145 —

Per la legna di essenza forte i prezzi vanno aumentati di L. 2 il q.le.
Per la legna con oltre quattro mesi di stagionatura i prezzi vanno aumentati di L. 2 al q.le al solo produttore.

Il Ministro: ALBERTARIO

(2762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di novembre 1943 per la nomina a revisore dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta dall'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, nella sessione di novembre 1943, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 8, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato.

Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime nonchè le eventuali variazioni del capitale delle società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 16 agosto 1943

Il Ministro: AZZARITI

(2778)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento del premio « Michele Barbi » presso la Regia università degli studi di Firenze

E' aperto il concorso per il conferimento del « Premio Michele Barbi » destinato a premiare le migliori opere di studiosi italiani e stranieri, che illustrino la vita, le opere e i tempi di Dante.

Al concorso sono ammessi studiosi italiani e stranieri purchè di razza non ebraica.

Gli aspiranti devono presentare o far pervenire alla Segreteria degli affari generali di questa Università (piazza San Marco), entro il 31 luglio 1945, quanto segue:

Concorrenti ialiani:

a) domanda d'ammissione al concorso in carta bollata da L. 6, diretta al Magnifico Rettore della Regia università di Firenze;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata e, occorrendo, legalizzato;

c) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

Concorrenti stranieri:

a) domanda d'ammissione al concorso in carta libera, diretta al predetto Magnifico Rettore;

b) certificato di nazionalità;

c) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica.

E' ammessa al concorso qualunque opera che illustri o nel complesso o in parte notevole, la vita, le opere e i tempi di Dante.

Il concorso verrà giudicato entro il 30 settembre 1945, da una Commissione composta da due rappresentanti della Regia università di Firenze, nominati dal Rettore, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti: Presidenza generale della Società nazionale « Dante Alighieri » Comitato fiorentino della Società « Dante Alighieri » Comune di Firenze - Comune di Ravenna - Società dantesca italiana - R. Accademia della Crusca e Società filologica romana.

La Commissione nominerà nel suo seno un presidente e un Comitato di relazione composto di tre membri.

Della somma globale di L. 30.000 (trentamila), costituente il premio, la Commissione giudicatrice assegnerà L. 20.000 (ventimila), all'opera vincitrice del concorso dovuta ad autore italiano e L. 10.000 (diecimila), in tutto o in parte, ad uno o più lavori di studiosi stranieri.

Il conferimento del premio verrà fatto in forma solenne a Firenze nella giornata celebrativa degli italiani nel mondo, immediatamente successiva alla chiusura del concorso.

Firenze, addì 1° luglio 1943

Il rettore: A. SERPIERI

Il direttore amministrativo: C. BACCARINI

(2767)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto n. 37404 div. san. del 12 gennaio u. s., con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Viste le designazioni delle sedi preferite;

Considerato che l'ostetrica Pistono Gard Pierina, prima classificata ha comunicato a questa Prefettura che non accetta la nomina di ostetrica condotta a Settimo Tavagnasco;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

L'ostetrica Arbore Maria, seconda in classifica, è dichiarata vincitrice del concorso di cui in epigrafe e nominata ostetrica condotta a Settimo Tavagnasco. La suddetta dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto: in caso contrario s'intenderà rinunciataria al posto e si provvederà alla sua sostituzione ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Settimo Tavagnasco.

Il podestà di Settimo Tavagnasco è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 6 agosto 1943.

Il prefetto: SIGNORELLI

(2755)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.